

Indirizzi organizzativi e procedurali per lo svolgimento delle procedure di VIA di progetti per la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici

Con sentenza n. 1215/2011 il TAR Puglia, Sez. di Lecce ha annullato la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 68/16 del 29 novembre 2010 con la quale si approvava il *Regolamento per la redazione degli studi e la valutazione della compatibilità ambientale di impianti di produzione di energia da fonte eolica e fotovoltaica da realizzarsi nel territorio della Provincia di Brindisi*.

La predetta sentenza riconosce comunque a province e comuni la possibilità di “provvedere, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., alla **disciplina degli aspetti più propriamente organizzativi e procedurali**, nel rispetto ovviamente di quanto già stabilito in proposito dalle linee guida statali e regionali”.

La Provincia di Brindisi, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni amministrative nei settori della difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente, tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, dei beni culturali, protezione della flora e della fauna, nell’ottica di salvaguardare il patrimonio naturale e ambientale del proprio territorio, con il presente documento intende fornire agli Uffici della Provincia, indirizzi procedurali e metodologici per la valutazione dei progetti di produzione energia elettrica con tecnologie fotovoltaiche ed eoliche.

Tanto in considerazione che proseguire con il caotico ed incontrollato proliferare degli impianti fotovoltaici nel territorio provinciale al di fuori di una ordinata e programmata pianificazione territoriale potrebbe alterare permanentemente la struttura del paesaggio agrario, la qualità dell’ambiente e l’identità storico-culturale.

L’esigenza di bilanciare in modo ragionevole due esigenze entrambe condivisibili di promuovere, da un lato, lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e, dall’altro, salvaguardare e tutelare le qualità paesaggistiche del nostro territorio, in assenza di obiettivi generali di programmazione che lo Stato e la Regione Puglia dovrebbero definire e in attesa dell’adozione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nell’ambito del quale sono stati proposti alcuni indirizzi preliminari di pianificazione, dovrà concretizzarsi nell’esame dei singoli progetti che saranno proposti dai soggetti interessati.

Dopo l’adozione del predetto regolamento provinciale è intervenuto il R.R. 24/2010, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, che in diverse parti della sua articolazione ha disciplinato alcuni degli aspetti riportati nel regolamento provinciale.

Il R.R. 24/2010 all’art. 2 comma 1 prevede che, qualora gli impianti ricadano in una delle aree definite non idonee si determina “una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”, mentre all’art. 4 comma 1 si afferma che “nelle aree e nei siti elencati nell’Allegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito”.

Si ritiene che, anche nelle procedure di valutazione di impatto ambientale, il cui scopo deve essere, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006 *di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso*

particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all'articolo 5, sia necessario uniformarsi sempre ai principi generali di precauzione, azione preventiva, correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, richiamati anche nella Parte Prima del D.Lgs. 152/06.

A tal fine, nel rispetto della ripartizione di funzioni e compiti amministrativi tra Regione ed enti locali, così come disciplinata con L.R. 17/2000 e L.R. 11/2001, si ritiene di dover dare attuazione al riferimento di cui all'art. 2 comma 1 del R.R. 24/2010 **nell'accezione più restrittiva** dell'art. 4 comma 1 già nelle procedure di valutazione d'impatto ambientale di competenza della Provincia, in quanto finalizzato ad un'azione precauzionale di tutela dell'ambiente.

Si ritiene inoltre essenziale, nell'ambito del procedimento di VIA, l'acquisizione del **parere dei Comuni** quali enti interessati ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R. 11/01 e s.m.i. e art. 25 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. Secondo le stesse norme, qualora le amministrazioni non si esprimano nei termini ivi previsti, l'autorità competente procede nello svolgimento della procedura fino al relativo completamento. Nel merito si segnala la necessità di sollecitare le Amministrazioni a esprimere il parere di competenza e, in caso di inerzia, per progetti che, per caratteristiche dimensionali o tipologiche possano essere ritenuti di rilevante impatto, l'Ufficio procedente valuterà l'opportunità di attivare le procedure di cui all'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i. e indire una Conferenza di Servizi, come tra l'altro previsto anche dal comma 3 dell'art. 25 del D.Lgs. 152/06.

Ai fini istruttori, per garantire una omogenea valutazione delle istanze e un'efficace e imparziale analisi dei possibili impatti, in via generale si ritiene necessario acquisire, per tutti i progetti di impianti fotovoltaici ed eolici su suolo agricolo, la seguente **documentazione**:

1. uno studio ex-ante dei luoghi interessati dall'installazione, al fine di far emergere l'eventuale presenza nell'area di elementi floristico-vegetazionali rilevanti, corredato da un elenco delle specie riscontrate sia su base bibliografica sia attraverso indagine diretta in loco, mirato alla conoscenza del sito;
2. perizia agronomica giurata a firma di un tecnico abilitato (agronomo o perito agrario), con allegata rappresentazione su ortofotocarta e rilievo fotografico delle colture agrarie, che attesti la presenza o l'assenza di colture agrarie autoctone caratterizzanti la "*campagna brindisina*", arboree pluriennali, di piante arboree pluriennali di pregio, ovvero di piante appartenenti alle specie sottoposte a riconoscimento di denominazione (DOC, DOP, IGP, DOCG, Bilogico, S.T.G.) o di uliveti considerati monumentali ai sensi della L.R. 14/2007;
3. uno studio ex-ante dei luoghi interessati dall'installazione, al fine di far emergere l'eventuale presenza nell'area di elementi faunistici rilevanti (osservazione diretta) e di habitat di specie (osservazione indiretta). Andrebbe fornito un elenco delle specie riscontrate sia su base bibliografica che a seguito di osservazioni dirette nel sito, ciò al fine di individuare il giusto periodo per effettuare le operazioni di installazione, onde arrecare il minor disturbo possibile alla fauna, evitando ad esempio il periodo di riproduzione delle specie riscontrate;
4. una planimetria in scala adeguata riportante l'ubicazione degli eventuali impianti fotovoltaici ed eolici, "**di produzione di energia a livello industriale, nonché di impianti di accumulo**", di potenza anche inferiore a 1MW, già realizzati, autorizzati o presentati alla pubblica amministrazione ai fini autorizzativi, nel raggio di almeno 5 Km dal sito di intervento, in cui sia indicata la superficie occupata e la potenza installata per ciascun impianto, ai fini della valutazione degli effetti cumulativi; a tale fine al progetto dovrà essere allegato uno *shape file* con l'ubicazione dell'impianto e delle opere di connessione di progetto in coordinate geografiche WGS 84; il Servizio Ambiente della Provincia curerà la tempestiva pubblicazione sul proprio sito web, in sezione dedicata, delle istanze già presentate affinché ciascun soggetto proponente sia a conoscenza dei progetti di impianti già presentati o in istruttoria e della loro ubicazione;

5. in relazione a quanto disposto dall'art. 27 c. 42 della L. n. 99/2009, i terreni su cui realizzare l'impianto dovranno essere di proprietà del proponente o rientrare nella propria disponibilità da dimostrare per mezzo di idoneo titolo giuridico ovvero di contratti preliminari regolarmente trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Qualora il proponente, ai fini della realizzazione dell'intervento intenda presentare richiesta per la dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio anche nel caso di una sola parte delle opere previste, a seguito dell'avvio del procedimento di VIA deve assicurare a sua cura e spese specifica comunicazione ai legittimi proprietari circa il procedimento di VIA;
6. il soggetto proponente è tenuto alla presentazione di un Piano particolareggiato per la dismissione dell'impianto al termine dell'esercizio non solo per quanto concerne i pannelli fotovoltaici bensì anche relativamente alle strutture di sostegno e alle eventuali fondazioni in cemento armato e a tutte le strutture connesse al suolo con relativa quantificazione dei costi anche per quanto concerne lo smaltimento dei materiali e dei rifiuti. Tale Piano deve essere accompagnato da una dichiarazione di impegno per la sua esecuzione sottoscritta dal legale rappresentante. La dichiarazione di impegno va seguita da specifica garanzia finanziaria da definire in sede di autorizzazione unica;
7. i progetti devono essere inoltre verificati nella loro ammissibilità paesaggistica, anche in riferimento alla conformità al PPTR approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. n. 176 del 16 febbraio 2015 (BURP n. 40 del 23.03. 2015), a breve medio e lungo termine, ed è quindi necessario che siano sempre accompagnati dal progetto di ripristino/recupero paesaggistico dell'area ad avvenuta dismissione degli impianti;
8. per i progetti che prevedono la realizzazione di impianti su aree sottoposte a vincoli di qualsiasi natura, in sede di presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, dovrà essere acquisito obbligatoriamente il parere e/o nullaosta dell'Ente competente in merito agli impatti sulle aree o sui beni tutelati;
9. elaborati descrittivi relativi al tracciato degli elettrodotti di connessione alla rete elettrica nazionale e alle modalità costruttive, con documentazione atta a dimostrare che la soluzione di connessione è quella che, per lunghezza e per ubicazione, determina il minor impatto su aree protette, beni naturalistici e culturali, colture agricole di qualità, infrastrutture stradali;
10. progetto per il **monitoraggio dei parametri microclimatici** (temperatura, umidità, velocità e direzione del vento, pressione atmosferica, precipitazione e radiazione solare) nonché dei **parametri chimico-fisici e microbiologici del suolo** (tessitura, pH, calcare totale, calcare attivo, sostanza organica, CSC, N totale, P assimilabile, conduttività elettrica, Ca scambiabile, K scambiabile, Mg scambiabile, rapporto Mg/K, Carbonio e Azoto della biomassa microbica) che descriva metodi di analisi, ubicazione dei punti di misura e frequenza delle rilevazioni durante la vita utile dell'impianto, e preveda una caratterizzazione del sito ante-operam;
11. per i progetti che prevedono la realizzazione di impianti su **aree ricadenti nel sito inquinato di interesse nazionale** di Brindisi, sulle quali persiste il vincolo preordinato all'impedimento per gli usi legittimi, in sede di presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, dovrà essere allegato il parere del Ministero dell'Ambiente circa la procedibilità dell'intervento.
Per i soli impianti da realizzare esclusivamente su suolo senza alcuna movimentazione di terreno in situ, fatta salva ogni decisione che potrà essere assunta dal MATTM, il procedimento amministrativo potrà essere concluso anche con l'adozione del provvedimento finale purchè venga formalizzata la prescrizione dell'adempimento agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di bonifica di siti inquinati;

Sarà inoltre necessario valutare attentamente le **misure di mitigazione e compensazione degli impatti** previste nei progetti, tra cui in maniera esemplificativa ma non esaustiva si segnalano:

- a) la necessità di prevedere barriere verdi per schermare la visibilità dell'impianto, da realizzarsi con essenze arboree o arbustive autoctone tipiche della vegetazione mediterranea, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse storico, artistico e culturale (masserie, case coloniche, trulli, ecc.);
- b) la necessità di prevedere aperture nelle recinzioni che consentano la veicolazione della piccola/media fauna;
- c) il divieto di realizzazione di opere fisse al suolo non facilmente rimovibili al termine dell'esercizio dell'impianto;
- d) la previsione di strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici costituite preferibilmente da semplici zavorre in cemento appoggiate al terreno, oppure da pali in acciaio infissi nel suolo, onde evitare la realizzazione di opere di difficile rimozione, e mantenere il più integro possibile lo stato dei terreni;
- e) il divieto di alterare la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli, attraverso il livellamento o l'apporto di materiali sciolti di tipo tufaceo, calcareo o altro, al fine di evitare la trasformazione irreversibile dello stato naturale ed idrogeologico del suolo; tali riporti potrebbero essere previsti esclusivamente alle aree asservite a vani tecnici;
- f) la previsione di infrastrutture (cabine elettriche), viabilità e accessi dimensionati in maniera strettamente indispensabile alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
- g) l'obbligo di sfalciare meccanicamente e, comunque, senza l'utilizzo di diserbanti la vegetazione insistente sul suolo dell'impianto;
- h) l'obbligo che l'eventuale lavaggio dei pannelli fotovoltaici avvenga senza l'uso di detergenti o di altre sostanze chimiche al suolo e senza il consumo di risorse idriche destinate al consumo umano;
- i) la predisposizione di un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere e degli accorgimenti atti a evitare il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
- j) la previsione di un ripristino morfologico al termine dei lavori di installazione degli impianti, attraverso la stabilizzazione e l'inerbimento di tutte le aree interessate da movimento di terra, oltre che il ripristino della viabilità pubblica e privata utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni;
- k) quale misura per compensare gli impatti negativi relativi agli aspetti paesaggistici, visivi e alla perdita di habitat naturali, il progetto deve prevedere la realizzazione di un intervento di rimboschimento, su terreni nella disponibilità del proponente, definito compiutamente mediante specifica progettazione e descrizione delle operazioni colturali da assicurare per il periodo almeno pari a quello di vita dell'impianto, da realizzare con biotipo "bosco mediterraneo" per una estensione non inferiore al 25% della superficie totale del lotto d'intervento, in relazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici mentre di estensione pari a 0,25 ettari per MW di potenza installata nel caso di impianti eolici; sono ammessi interventi di rimboschimento su terreni di proprietà di enti pubblici fermo restando in capo alla società proponente ogni onere in relazione alla gestione e tenuta del bosco medesimo; la disponibilità all'utilizzo di terreni di proprietà di enti pubblici va dimostrata per mezzo di atti scritti quali convenzioni, accordi e/o ogni atto giuridicamente rilevante in tal senso; quale misura di mitigazione rispetto al consumo di suolo sarà valutata l'efficienza produttiva degli impianti: in particolare nel caso di impianti fotovoltaici dovranno essere privilegiate le tecnologie che, a parità di energia prodotta, prevedano una minore superficie occupata ovvero i progetti di ammodernamento degli impianti esistenti finalizzati a potenziarne la produttività, a parità di superficie occupata.

Si precisa, inoltre, che nell'espletamento delle istruttorie, anche al fine di valutare l'impatto cumulativo con gli impianti vicini (già realizzati o in corso di realizzazione, autorizzati e non ancora

realizzati, istanze presentate per l'espletamento delle procedure di VIA o di autorizzazione unica), sarà seguito **l'ordine cronologico** di presentazione delle istanze, con riferimento alla data di consegna della richiesta di attivazione della procedura di VIA (o di verifica) e non a quella di attivazione della procedura di autorizzazione unica, fatta salva la completezza dell'istanza, il corretto svolgimento delle procedure partecipative e i pareri degli altri Enti e Amministrazioni interessate.

Per tutte le istanze presentate, dovrà essere acquisita idonea certificazione, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a firma del legale rappresentante della ditta richiedente, attestante le generalità del soggetto richiedente nonché le seguenti dichiarazioni:

- di non aver riportato condanna a pena che comporti l'interdizione da una professione o da uffici della pubblica amministrazione o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
- che lo stesso non si trova in stato di fallimento e che per lo stesso non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dalla normativa antimafia;
- che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (con l'indicazione dei dati d'iscrizione) e che la stessa risulta abilitata a svolgere l'attività di che trattasi (in alternativa allegare certificato di iscrizione alla competente CCIAA).

Le presenti linee di indirizzo si applicano a tutte le istanze che saranno presentate alla Provincia di Brindisi ed a quelle che sono state già presentate e rispetto alle quali il procedimento non risulta concluso con verbale definitivo della Conferenza di Servizi.